

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

L'anno duemilaquattordici, il giornodel mese di....., presso la sede legale di **ABC - Acqua Bene Comune Napoli** - Azienda Speciale (C.F. e P.I. 07679350632), in prosieguo denominata semplicemente Azienda o ABC Napoli, in Napoli, alla Via Argine n. 929, tra: l'**ABC Napoli**, in persona del, nato a il, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda,

da una parte

E

l'Impresa (C.F. / P.I.), con sede legale in, alla, nella persona del legale rappresentante, nat.. a, il giorno, domiciliat.. per la carica presso la sede legale dell'Impresa, in prosieguo denominata semplicemente Impresa o appaltatore,

dall'altra parte

PREMESSO CHE

- l'Azienda ha indetto una procedura aperta, il cui bando di gara è stato pubblicato nella G.U.U.E. n..... del..... e nella G.U.R.I. V Serie Speciale n. del, per l'affidamento del servizio di pulizia dei locali aziendali ubicati nelle province di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta;
- l'importo complessivo dell'appalto a base di gara è stato determinato in €00 (euro00), comprensivo degli oneri per la sicurezza interni ed oneri per la sicurezza da rischi di

interferenza, quest'ultimi stimati in € (euro00) oltre IVA, per un contratto della durata di n. 3 (tre) anni decorrenti dalla data di formale consegna delle attività;

- alla procedura di gara (PA 143/2013) è stato attribuito il CIG 553491003A;
- la procedura di gara è stata esperita nei giorni e, come si rileva dai relativi verbali, l'impresa è risultata aggiudicataria dell'appalto col punteggio complessivo di /100 ed un ribasso percentuale offerto di%, corrispondente ad un importo omnicomprensivo per l'espletamento del servizio pari ad € (euro) di cui € per oneri per la sicurezza interni
- l'Impresa risultata aggiudicataria provvisoria ha documentato il possesso dei requisiti richiesti dal bando e dal disciplinare di gara;
- l'Impresa risulta disporre di capitali, macchinari e attrezzature necessarie e sufficienti per garantire l'esecuzione completa e sicura del servizio appaltato, con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari, secondo quanto prefigurato dalle vigenti disposizioni in materia, in particolare, artt. 1655 e ss. c.c., art. 29 D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.i., art. 26 e ss. D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e secondo quanto riportato nell'autocertificazione sottoscritta dall'Impresa in sede di gara;
- concluso il procedimento autorizzativo all'uopo espletato, l'Azienda ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto a favore dell'Impresa.

Tutto ciò premesso e richiamato, le parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 – Premessa

La narrativa che precede - come pure gli atti e i documenti ivi richiamati - costituisce patto ed è parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 – Oggetto del contratto

L'Azienda affida all'Impresa, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione del servizio di pulizia dei locali aziendali ubicati nella province di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta. Il servizio di pulizia dei locali aziendali deve avvenire presso l'elenco dei siti e secondo le modalità e i termini descritti più in dettaglio nelle Specifiche Tecniche costituenti la seconda parte del Capitolato Speciale d'Appalto. Il servizio oggetto dell'appalto ricomprende le attività di facchinaggio e di giardinaggio, così come meglio dettagliato nelle Specifiche Tecniche costituenti la seconda parte del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 3 – Documenti che fanno parte del contratto

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, incondizionata e inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità stabiliti nei seguenti documenti:

- Capitolato Speciale di Appalto (costituito da Foglio delle Condizioni e Specifiche Tecniche, con allegati: Tabella Pulizie Siti Aziendali; Specifiche di Salute e Sicurezza, con annesso D.U.V.R.I.);
- Bando di gara G.U.U.E. e G.U.R.I.;
- Disciplinare di gara e suoi allegati;
- dichiarazioni rese dall'Impresa in sede di gara, tra cui il Modello Gamma;
- l'offerta tecnica ed economica dell'Impresa;
- verbali di gara.

Completano l'orientamento per l'esecuzione dell'appalto il Codice Etico e

la Politica integrata aziendale per la qualità, l'ambiente e la salute e sicurezza sul lavoro.

I documenti sopra elencati si intendono quivi per integralmente ripetuti e trascritti e, anche se non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

....., quale legale rappresentante dell'Impresa, dichiara pertanto di conoscere e di accettare i documenti sopra elencati e di aver preso visione e di avere piena conoscenza dello stato dei luoghi, delle caratteristiche tecniche del servizio che andrà ad eseguire e di tutte le condizioni e modalità, nessuna esclusa ed eccettuata, di espletamento del servizio stesso, nonché di ogni altra informazione desumibile dalla documentazione innanzi riportata e dagli elaborati alla stessa allegati. Il rappresentante legale dichiara altresì di essere pienamente consapevole dell'indispensabilità del rispetto, per l'intero corso del rapporto contrattuale, dei contenuti delle clausole sottoscritte nel modello Gamma allegato all'offerta presentata e dell'indispensabilità della sussistenza dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di gara e che la violazione anche di una sola delle suddette clausole o la perdita anche di uno solo dei suddetti requisiti comporterà la risoluzione automatica del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

A tal fine, resta espressamente convenuto che l'Azienda ha facoltà di esercitare per l'intero corso del rapporto contrattuale i controlli e le verifiche che ritenga più opportuni, sia nei confronti dell'appaltatore sia presso Enti Pubblici o privati, in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti per

l'esecuzione dell'appalto e dichiarati in sede di gara.

Regoleranno, inoltre, il rapporto posto in essere con il presente contratto tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti i pubblici appalti in quanto applicabili.

ART. 4 – Importo del contratto

L'importo contrattuale, determinatosi in esito ai risultati di gara, ammonta ad € (euro lettere), oltre I.V.A., di cui € (euro lettere) oltre I.V.A. per oneri di sicurezza interni.

La valutazione dei rischi da interferenza effettuata e la definizione delle relative misure da adottare ha comportato l'individuazione di costi per la sicurezza specifici per l'attuazione, da parte dell'appaltatore, delle misure di prevenzione e protezione individuate; pertanto, l'importo dei costi della sicurezza da interferenza è stimato in €00 (euro/00) per tutta la durata dell'appalto.

L'Azienda ha facoltà di variare in più o in meno l'importo contrattuale nei limiti di un quinto, senza che l'Impresa possa trarne motivo per accampare pretese e/o chiedere compensi ulteriori.

Per la pulizia di locali o aree scoperte, non riportate nelle Specifiche Tecniche e nelle allegate tabelle, che dovessero aggiungersi nel corso dell'appalto, il servizio sarà compensato secondo i corrispettivi mensili indicati al paragrafo 3.2 delle indicate Specifiche Tecniche.

Art. 5 – Invariabilità del corrispettivo

L'Impresa dichiara che l'offerta è stata formulata senza riserve e condizioni di sorta e che il corrispettivo dell'appalto contrattualmente convenuto è remunerativo e si intende da essa Impresa accettato a seguito di uno studio

approfondito dell'appalto in base a calcoli di propria convenienza ed in considerazione di tutti gli obblighi, oneri e rischi, diretti e indiretti ad essa attribuiti dal presente contratto nonché dalle norme e dagli atti cui esso rinvia.

L'importo dell'appalto è inteso fermo e immutabile per tutta la durata contrattuale, fatti salvi gli eventuali adeguamenti di legge e l'adeguamento ISTAT su base annuale a decorrere dalla seconda annualità del contratto. Non trova applicazione l'art. 1664, comma 1, codice civile.

Art. 6 – Consegna delle attività – Durata del contratto

La consegna delle attività sarà effettuata dal Responsabile di contratto ABC Napoli con apposito verbale di consegna entro sette giorni, naturali e consecutivi, dalla sottoscrizione del presente contratto.

Nel giorno fissato dall'Azienda e comunicato all'Impresa, questa dovrà inviare il proprio rappresentante qualificato per la firma del verbale di consegna.

Qualora il rappresentante dell'appaltatore non si presenti, verrà assegnato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale, l'ABC Napoli può decidere di procedere alla consegna d'ufficio, ovvero di risolvere il presente contratto ed in tale ipotesi l'Azienda bloccherà il deposito cauzionale, incamerandolo a risarcimento dei danni, salvo l'eventuale maggior danno.

L'appalto avrà la durata di tre anni decorrenti dalla data del verbale di consegna. Alla naturale scadenza del contratto, il contratto cesserà i suoi effetti senza bisogno di disdetta alcuna. A tal fine resta inteso che il potere di rappresentanza dell'Azienda in capo al responsabile di contratto è perentoriamente limitato nell'ambito di vigenza del rapporto contrattuale.

Art. 7 – Disciplina dell'esecuzione del servizio

L'appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali usando la migliore diligenza professionale e a regola d'arte, nel rispetto delle prescrizioni previste dalla documentazione contrattuale elencata all'articolo 3 che precede, garantendo una speciale attenzione al rispetto dei tempi e della qualità delle prestazioni, in considerazione dei fini perseguiti dall'Azienda, nonché della salute e della sicurezza dei lavoratori.

L'assunzione del servizio in esame prevede la salvaguardia occupazionale delle 34 (trentaquattro) unità lavorative impegnate dall'appaltatore uscente nei siti ABC Napoli, alle quali l'appaltatore applicherà il trattamento normativo ed economico previsto dal CCNL di categoria, mantenendo inalterate le eventuali indennità o migliorie salariali riconosciute al suddetto personale alla data di pubblicazione del bando nella G.U.U.E.

Nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, il personale impiegato dall'appaltatore, in particolare:

- non opererà sulle apparecchiature, né avvierà i sistemi – se spenti – o accederà ai programmi, né aprirà armadi e cassetti, se non per motivi pertinenti e strettamente necessari all'adempimento degli obblighi contrattuali;
- in ogni caso, non consulterà archivi, sia cartacei, sia automatizzati, se ciò non è richiesto per l'esecuzione del contratto;
- userà ogni cautela opportuna ad evitare la dispersione, la distruzione o la perdita di dati personali, custoditi presso ABC Napoli, qualsiasi sia il supporto di registrazione;
- non effettuerà alcuna operazione che consenta l'accesso indebito ai dati

personali custoditi presso ABC Napoli;

- comunque, non conserverà né trasferirà all'esterno (a mezzo posta, fax, telefax, posta elettronica o altro) – senza preventiva autorizzazione di ABC Napoli – alcun dato personale attraverso:
 - registrazione di archivi o dati su supporti di qualsiasi natura;
 - copia di documenti attraverso qualsiasi strumento idoneo;
- richiederà l'autorizzazione di ABC Napoli, qualora, per lo svolgimento dell'attività oggetto della prestazione, abbia bisogno di svolgere attività sui dati personali;
- avvertirà di qualsiasi evento che, nel dare esecuzione della prestazione contrattuale, possa aver causato danni ai supporti dei dati o ai relativi contenitori.

Art. 8 – Penali

Nel caso di mancato rispetto degli obblighi prescritti per l'esecuzione del servizio saranno applicate le penali previste all'art. 9 del Foglio delle Condizioni, costituente la prima parte del Capitolato Speciale di Appalto, salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento del maggior danno.

Alla riscossione della penale e al rimborso delle maggiori spese si procederà mediante trattenuta sulle fatture in attesa di pagamento e con deduzione del conto finale ovvero, in caso di crediti insufficienti allo scopo, mediante escussione della fideiussione di cui all'art. 11, che dovrà essere immediatamente reintegrata.

La misura complessiva delle penali comminate non può superare il 10% dell'importo complessivo del contratto. Nell'ipotesi di un ammontare delle penali superiore al 10% dell'importo del contratto, l'Azienda si riserva di

risolvere quest'ultimo per grave inadempimento, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

**Art. 9 - Responsabile del servizio e Referente per conto dell'Impresa –
Responsabile del Procedimento e di contratto per conto dell'Azienda**

L'appaltatore indica che, per conto dell'Impresa, assumerà la responsabilità del servizio oggetto del presente contratto, il Sig. e che sarà referente per l'Azienda il sig., che resta il soggetto esclusivo cui l'Azienda stessa si rivolgerà per ogni problematica connessa alla gestione e alla esecuzione delle attività previste nel presente contratto.

Per conto dell'Azienda, il Responsabile del Procedimento è
....., il responsabile di contratto è

Art. 10 – Modalità di pagamento

Non è dovuta alcuna anticipazione. I pagamenti saranno effettuati con la corresponsione di un canone a cadenza mensile. La relativa fattura potrà essere inviata all'Azienda previo benestare del Responsabile del Contratto ABC Napoli e il pagamento avverrà a 30 (trenta) giorni dalla data della fattura fine mese, previa obbligatoria acquisizione e verifica da parte dell'Azienda della regolarità del DURC dell'appaltatore. Le prestazioni di facchinaggio e giardinaggio che dovessero essere richieste da ABC Napoli, in eccedenza al monte ore fissato dalle specifiche tecniche e, per le sole ore di facchinaggio, dall'offerta tecnica, già ricomprese nel canone mensile suddetto, saranno compensate in economia adottando le tabelle ministeriali di settore parametricate sull'utilizzo di una risorsa inquadrata come "operario di III livello".

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di

cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., pena l'applicabilità delle sanzioni previste dall'art. 6 della medesima legge.

....., nella qualità, dichiara che i pagamenti e le transazioni relativi al presente appalto saranno effettuati con l'utilizzo del conto corrente identificato dal codice IBAN
acceso presso,
nel rispetto della citata normativa antimafia.

Costituisce giusta causa di sospensione dei pagamenti, da parte dell'Azienda, senza diritto per l'impresa appaltatrice di rivendicare interessi e/o ritorsioni, la mancanza della documentazione attestante la regolarità contributiva e previdenziale (certificato D.U.R.C.).

Eventuali cessioni di crediti derivanti dal presente contratto saranno disciplinate ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i..

Art. 11 – Cauzione definitiva

La Società ha costituito cauzione definitiva a copertura del mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., a mezzo di, emessa da, in data, fino alla concorrenza dell'importo di €(lettere/00).

Detta cauzione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo del 75% dell'importo garantito, secondo le modalità indicate nel citato art. 113.

Qualora la cauzione sia venuta meno in tutto o in parte, l'Azienda potrà richiedere all'appaltatore la reintegrazione della medesima. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da

corrispondere all'appaltatore.

Art. 12 – Responsabilità verso terzi e assicurazione

L'Impresa assume la responsabilità per i danni a persone e/o a cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda eventuali danni che dovessero essere arrecati a terzi in conseguenza dell'esecuzione delle attività affidate in appalto, sollevando e manlevando l'Azienda da ogni responsabilità a riguardo e più in generale da ogni conseguenza dannosa.

È obbligo dell'Impresa adottare nell'esecuzione delle attività di cui al presente contratto tutti i provvedimenti e le cautele necessarie atte a garantire la pubblica e privata incolumità anche nei confronti di terzi, sia negli spazi esterni sia nell'ambito degli edifici. L'Impresa sarà responsabile penalmente e civilmente di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero derivare a persone e/o a cose per causa dell'esecuzione del servizio, garantendo e manlevando espressamente l'Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità.

Qualora, in conseguenza dei danni di cui sopra, sorgessero cause o liti, l'Impresa dovrà sostenerne i costi e sollevare comunque l'Azienda da ogni responsabilità di fronte ad azioni o pretese che dovessero essere proposte a riguardo. Ai fini di cui al presente articolo, l'Impresa ha stipulato polizza di assicurazione n. emessa dain data, a copertura dei rischi derivanti dalla esecuzione delle attività di cui al presente contratto.

Art. 13 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'appaltatore si impegna a compiere le attività oggetto del presente contratto con proprio personale regolarmente assunto da essa retribuito, con propria organizzazione e con gestione a proprio rischio e sotto la propria totale responsabilità. Le parti si danno atto che l'organizzazione del lavoro e il potere direttivo, disciplinare e di controllo sul personale dipendente dall'Impresa e/o comunque impiegato nell'esecuzione dell'appalto spetta in via esclusiva a quest'ultima, senza possibilità di interferenza alcuna da parte dell'Azienda.

È fatto divieto assoluto al personale dell'appaltatore di richiedere, salvo che in situazioni di emergenza o di effettivo pericolo, la collaborazione di personale appartenente all'Azienda.

L'Impresa ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'Impresa è obbligata ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., e ad assumere a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'impresa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà previste per i lavoratori dipendenti dalla vigente normativa e ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo di categoria e nei relativi accordi locali integrativi in vigore per il settore di attività, il tempo e la località in cui si svolgono le attività.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, l'Azienda effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore

dell'Impresa per l'esecuzione del servizio e procede, nel caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della cauzione di cui al precedente articolo 11.

L'Impresa si impegna inoltre a fornire, entro 10 giorni dalla richiesta di ABC Napoli, le notizie e la ulteriore documentazione attestanti il rispetto degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto e a consentire in ogni momento all'Azienda o ai suoi delegati l'accesso alla documentazione contabile del lavoro.

L'inadempimento di tale obbligo determina, previa comunicazione dell'Azienda, l'automatica risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

Per l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto l'impresa appaltatrice potrà utilizzare i locali o aree siti come meglio evidenziati nella planimetria che forma parte integrale e sostanziale del presente contratto. L'utilizzo dei detti locali avverrà esclusivamente previo ritiro e successiva consegna delle relative chiavi presso il servizio di vigilanza ABC Napoli. Resta inteso che l'utilizzo dei detti locali e delle eventuali attrezzature e strumenti ivi ubicati da parte dei dipendenti dell'impresa appaltatrice viene effettuato ai soli fini di una migliore esecuzione del contratto d'appalto e sotto l'esclusiva responsabilità, rischio d'impresa, potere organizzativo e direttivo dell'Impresa, senza alcuna possibilità di interferenza da parte di ABC Napoli.

Art. 14 – Sicurezza e salute dei lavoratori

L'Impresa dichiara che l'Azienda ha fornito le Specifiche di Salute e Sicurezza, comprensive del DUVRI, come allegate al presente contratto di

cui sono parte integrante e sostanziale, contenenti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui essa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate e/o da adottare in relazione alla propria attività.

L'Azienda assicura, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., la propria cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto del presente contratto. Inoltre, al fine di attuare il necessario coordinamento circa gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, l'Azienda e l'Impresa potranno in essere periodiche reciproche informative in materia, anche al fine di eliminare, qualora ricorra l'ipotesi, rischi dovuti alle interferenze durante l'esecuzione del servizio.

L'Impresa si obbliga a dare puntuale attuazione alle prescrizioni contenute nelle suddette Specifiche di Salute e Sicurezza ed altresì alle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di mutamento normativo od a seguito di quanto disposto dal responsabile per la sicurezza.

L'appaltatore si impegna a consegnare a tutti i suoi lavoratori, impiegati nelle lavorazioni oggetto del presente contratto, apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del nome o della ragione sociale dell'appaltatore stesso.

L'appaltatore assume l'impegno di assolvere correttamente a tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti applicabili nel caso di specie per quanto concerne la sicurezza dei propri dipendenti e le condizioni di igiene del lavoro. In proposito l'appaltatore si assume sin d'ora l'intera ed

esclusiva responsabilità in merito. In particolare l'appaltatore si impegna ad osservare e far osservare scrupolosamente dal proprio personale le norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, come previsto dalla normativa vigente.

Il legale rappresentante dell'Impresa, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara che tutte le attrezzature, macchine, utensili, materiali e quant'altro utilizzerà nello svolgimento dei lavori oggetto dell'appalto, e che introdurrà nei luoghi di giurisdizione ABC Napoli, rispondono pienamente a tutte le norme di legge in vigore sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

L'Impresa solleva, dunque, da ogni onere e responsabilità l'Azienda per quanto riguarda la materia oggetto del presente articolo.

In caso di mancata ottemperanza alla normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e/o di violazione da parte dell'Impresa di quanto previsto nelle Specifiche di Salute e Sicurezza, accertate con qualunque mezzo da parte dell'Azienda, quest'ultima ha facoltà di ordinare la immediata sospensione delle prestazioni e di intimare all'Impresa di provvedere, entro un termine perentorio, alla risoluzione delle anomalie riscontrate. Qualora l'Impresa non ottemperi entro il termine previsto, l'Azienda ha facoltà di risolvere il contratto per grave inadempimento contrattuale, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

Art. 15 – Cessione e Subappalto

È vietata la cessione totale e parziale dell'appalto, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati all'Azienda.

È, altresì, vietato il subappalto.

Art. 16 – Regolare Esecuzione

Non oltre novanta giorni dalla ultimazione delle prestazioni si dà luogo ad un'attestazione di regolare esecuzione emessa dal responsabile del contratto e confermata dal responsabile del procedimento, che contiene i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l'indicazione dell'appaltatore, il nominativo del direttore dell'esecuzione (responsabile di contratto), il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'appaltatore; la certificazione regolare esecuzione (qualora risulti che l'appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali). È fatta salva la responsabilità dell'appaltatore per eventuali vizi, difetti e/o responsabilità non verificabili o conoscibili in sede di certificazione di regolare esecuzione.

Art. 17 – Risoluzione del contratto

Le parti rinviando a quanto previsto dalle disposizioni del codice civile (artt. 1453 e ss.). Le parti convengono inoltre, quale clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c., che il contratto potrà essere dichiarato risolto dall'Azienda, oltre che nelle ipotesi già previste dal CSA ed in altri articoli del presente contratto, nei seguenti ulteriori casi:

- a. inadempimento alle disposizioni del Responsabile di contratto riguardo ai tempi di esecuzione o in caso di mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide comminate dallo stesso, nei termini previsti dagli stessi provvedimenti;

- b. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- c. inadempienza agli obblighi contributivi e previdenziali relativi ai propri dipendenti;
- d. mancata ottemperanza alla normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori da parte dell'Impresa, accertate con qualunque mezzo da parte dell'Azienda;
- e. in caso di gravi o ripetute violazioni di quanto previsto nelle Specifiche di Salute e Sicurezza da parte dell'Impresa, accertate con qualunque mezzo da parte dell'Azienda;
- f. qualora dovessero pervenire comunicazioni da parte delle Prefetture U.T.G. inerenti la sussistenza sul conto dell'Impresa di informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98;
- g. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'attività;
- h. perdita da parte dell'Impresa anche di uno soltanto dei requisiti generali o speciali prescritti per l'esecuzione del servizio e dichiarati in sede di gara;
- i. nei casi di cui ai successivi articoli 23 e 24.

Inoltre, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della L.R. 11/2013, il contratto sarà risolto nei seguenti casi:

- a) nei casi in cui l'appaltatore è responsabile delle gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e

2004/18/CE – Codice degli appalti), così come individuate dal regolamento di cui alla medesima disposizione e con le procedure ivi stabilite;

b) se la stazione appaltante aderisce alla proposta di scioglimento del vincolo contrattuale formulata dal responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 163/2006;

c) se nei confronti dell'appaltatore è pronunciata la sentenza di condanna passata in giudicato per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nel caso di risoluzione del contratto, l'Azienda ha la facoltà di addebitare all'Impresa il maggior onere gravante sull'Azienda medesima per la stipula di un nuovo contratto di appalto salvo il risarcimento di tutti gli eventuali ulteriori danni subiti.

Art. 18 – Spese contrattuali spese di registrazione del contratto e spese di pubblicazione gara sui quotidiani – pubblicazione dati

Le spese di bollo del presente contratto, della sua registrazione ed ogni altro eventuale onere complementare, cedono ad esclusivo carico dell'Impresa.

Ai sensi dell'art. 34, comma 35, del Decreto-Legge 18/10/2012, n. 179, convertito in Legge 17/12/2012, n. 221 (cd. “decreto Crescita-bis”) l'appaltatore è tenuto a rimborsare le spese di pubblicità della gara, ivi compresa la pubblicazione dell'esito, effettuata sui quotidiani nazionali e locali.

In relazione al presente contratto, ai sensi di legge e per espressa pattuizione tra le Parti, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Azienda, secondo le procedure aziendali applicabili, le pertinenti informazioni previste dall'art. 1 co. 32 della L. 190/2012, ed in particolare: 1) struttura proponente l'appalto;

2) oggetto del bando; 3) elenco degli operatori che hanno presentato offerta;
4) aggiudicatario; 5) importo di aggiudicazione; 6) tempi di conclusione di
opere, servizio o fornitura; 7) importo delle somme liquidate.

Tali informazioni saranno altresì trasmesse alla AVCP.

Art. 19 – Riferimenti a leggi e regolamenti

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nei documenti in esso richiamati, si applicano leggi e regolamenti vigenti in materia di pubblici appalti.

Art. 20 – Domicilio

L'appaltatore dichiara che per tutti gli atti relativi al presente appalto il proprio domicilio è

Art. 21 – Controversie

Salvo gli eventuali casi di deroga, contemplati dalle norme vigenti, tutte le controversie tra l'Azienda e l'Impresa che dovessero sorgere sia durante l'esecuzione come al termine del contratto, di natura tecnica, amministrativa o giuridica, saranno esaminate in via amministrativa e l'Azienda medesima si pronuncerà nel merito.

Qualora non risolte in via bonaria, per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva il Foro di Napoli, escludendosi il ricorso all'arbitrato.

Art. 22 – Privacy - Trattamento dati

L'appaltatore, nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali verso l'Azienda e nell'esecuzione delle conseguenti operazioni di trattamento di dati personali inerenti il presente contratto, osserverà le condizioni riportate di seguito, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 Testo Unico – Codice Privacy. In particolare, l'appaltatore si

impegna a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie all'esecuzione del contratto, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari ed in particolare si obbliga a: **a)** eseguire il trattamento dei dati secondo liceità, correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dall'art. 11 del Codice Privacy, rivestendo il ruolo di autonomo Titolare; **b)** custodire e controllare i dati, garantendone l'integrità e l'esattezza, adottando le cautele necessarie ad evitare la distruzione e la perdita degli stessi, anche in considerazione della tipologia dei dati trattati e delle modalità di trattamento; **c)** assicurare che i dati trattati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; **d)** conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione dell'Interessato per un periodo non superiore a quello necessario all'esecuzione del presente contratto e dei connessi obblighi di legge; **e)** utilizzare i dati personali di cui siano venuti a conoscenza nel rispetto delle modalità e finalità di cui alla citata Legge; **f)** utilizzare i dati esclusivamente per l'esecuzione del presente contratto, nel rispetto dei principi di trasparenza e controllo previsti dalla normativa a tutela dei dati personali.

L'appaltatore si impegna a non rivelare le informazioni acquisite; l'eventuale comunicazione avverrà esclusivamente nell'ambito delle finalità del servizio reso, previa sottoscrizione da parte dei soggetti che riceveranno i dati di un impegno di riservatezza dei dati stessi.

L'appaltatore si asterrà dal trasferire quei dati la cui comunicazione possa importare una violazione del segreto aziendale e professionale: pertanto, tutti i dati rivestono la natura di informazioni aziendali riservate, fatta

eccezione per quelli soggetti ad un regime di pubblica conoscibilità.

L'appaltatore si obbliga ad attribuire ai propri soci, dipendenti e collaboratori, che compiranno le operazioni di trattamento dei dati personali per l'esecuzione del presente contratto, il ruolo di Incaricati del trattamento ex art. 30 del Codice Privacy ed a fornire loro idonea formazione al riguardo. I soggetti interessati al trattamento dei dati personali hanno la facoltà di esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. In caso di istanza degli interessati che coinvolga l'operato dell'appaltatore, questi si obbliga a fornire all'Azienda le informazioni necessarie ad evadere le istanze avanzate da parte degli interessati, nonché a collaborare negli eventuali procedimenti che dovessero essere attivati innanzi all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria Ordinaria ex artt.145, 146 e 154 del Codice Privacy. Per quanto concerne i rapporti privacy diretti tra l'Azienda e l'appaltatore, si evidenzia che ciascuna delle parti nei confronti dell'altra riveste la posizione di Interessato e di Titolare del trattamento.

Quali Titolari del trattamento le parti si danno reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Testo Unico, che le informazioni raccolte presso l'Interessato, per dare esecuzione al rapporto in essere, saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e possono concernere sia dati comuni che dati sensibili, il cui mancato conferimento importerebbe l'impossibilità di eseguire gli obblighi contrattuali. Le informazioni non saranno diffuse, né trasferite all'estero.

La comunicazione avrà luogo esclusivamente per l'esecuzione degli obblighi di legge nonché per finalità fiscali e contabili. Tali informazioni potranno essere comunicate a dipendenti, che ricoprono la qualifica di

Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento delle operazioni connesse alla gestione del presente contratto.

Ognuna delle parti informa l'altra che potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy tra cui quelli di cancellazione, di opposizione e di accesso, rivolgendosi direttamente presso le sedi delle parti richiamate nel presente contratto.

Art. 23 – Codice Etico e Politica qualità, ambiente, salute e sicurezza di ABC Napoli

....., nella qualità, dichiara di conoscere il Codice Etico adottato dall'Azienda e si impegna nei confronti di quest'ultima ad osservare le prescrizioni ed i valori in esso stabiliti. Eventuali violazioni delle disposizioni contenute nel suddetto Codice Etico costituiranno causa di risoluzione espressa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile., nella qualità, dichiara di essere a conoscenza della Politica per la qualità, l'ambiente, la salute e la sicurezza di ABC Napoli, di dividerne i principi ispiratrici ed assicura il proprio impegno al rispetto e all'attuazione di detta Politica.

Art. 24 – Clausola finale

Con la sottoscrizione del presente contratto, pena la sua risoluzione, l'Impresa assume l'impegno di comunicare all'Azienda ogni eventuale variazione intervenuta nei propri organi societari a decorrere dalla data di sottoscrizione della domanda di partecipazione alla procedura aperta di cui in premessa.

Napoli,

ABC Napoli

L'APPALTATORE

Espressa approvazione di clausole ex art. 1341 c.c.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. si approvano espressamente e specificamente gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24.

ABC Napoli

L'APPALTATORE